

S T A T U T O

CAPO I **Principi generali**

Art. 1 - Denominazione, sede

1. LegAutonomie Calabria è un'organizzazione unitaria, autonoma e volontaria di Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e di ogni altra articolazione democratica delle istituzioni e della società, nonché di associazioni e singole persone che si impegnano a dare piena attuazione e sviluppo al sistema autonomistico delineato dalla Costituzione ed in particolare all'autonomia statutaria e finanziaria, nel rispetto dello Statuto della Lega nazionale.
2. LegAutonomie Calabria ha la propria sede regionale in Catanzaro.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. Scopo di LegAutonomie Calabria è la rappresentanza e la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dei diritti ed interessi degli aderenti.
2. LegAutonomie Calabria assume come obiettivo prioritario la riforma federalista dello Stato nel rispetto dei principi della solidarietà e della sussidiarietà e in quest'ambito l'obiettivo dell'autogoverno democratico incentrato sulla cooperazione e coesione tra i poteri locali per l'esaltazione del modello delle autonomie.
3. Opera per la realizzazione di un sistema federale solidale nell'ambito dello Stato unitario.
4. Informa la propria attività al perseguimento di tale fine, per affermare la capacità di autogoverno e di progettualità degli enti locali in grado di promuovere un reale sviluppo della realtà calabrese.
5. Ispira la propria iniziativa: al riordino territoriale degli enti locali e alla riforma della pubblica amministrazione; al rinnovamento e rafforzamento dello stato sociale; alla partecipazione democratica dei cittadini e delle loro organizzazioni politiche e sociali alla definizione delle scelte di governo; alla difesa, tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria; alla tutela dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità; al diritto alla sicurezza; al contrasto ad ogni forma di mafia o di criminalità.
6. LegAutonomie Calabria non ha fini di lucro. Eventuali attività economiche sono ammesse solo al fine di meglio perseguire gli scopi e le finalità della Lega stessa.
7. In coerenza con le proposte federaliste dello Stato e con le finalità di cui al presente articolo, la Lega, quale organizzazione regionale con autonomia statutaria, finanziaria, di elaborazione programmatica e di direzione, può decidere, secondo specifiche realtà e tradizioni locali, la costituzione di sedi organizzative provinciali o zonali.

Art. 3 - Adesioni

1. Possono aderire a LegAutonomie Calabria la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri enti ed organizzazioni locali quali aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, Circostrizioni, aziende Speciali, Consorzi, Unioni ed Associazioni tra Enti Locali, le persone fisiche, giuridiche e le associazioni, Società a partecipazione pubblica per la gestione di servizi locali, gruppi consiliari ed organismi elettivi, Enti sub-regionali ed aziende regionali, che condividono gli scopi della Lega ed intendono partecipare e sostenerne l'attività.
2. Possono aderire altresì Movimenti o Associazioni impegnati nel volontariato quando vi sia condivisione delle finalità.
3. L'adesione delle persone fisiche comporta la corresponsione del contributo associativo per come determinato dalla Direzione regionale.
4. L'adesione avviene a seguito di formale deliberazione degli organi competenti e comporta l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari stabilite dagli organi della Lega regionale come pure il pagamento della quota associativa.
5. Aderendo a LegAutonomie Calabria si aderisce, automaticamente, alla Lega nazionale.

6. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
7. Gli associati hanno diritto a ricevere le informazioni sulla attività della associazione e ad usufruire delle attività di servizio dei suoi uffici.

Art. 4 - Recesso, decadenza

1. La qualità di aderente viene a cessare:
 - a) per sopravvenuta cessazione dell'esistenza giuridica per gli enti, le associazioni e movimenti di cui al precedente art. 3;
 - b) per recesso deliberato con le stesse modalità dell'adesione, che avrà effetto dall'anno successivo a quello della delibera;
 - c) per inadempienza agli obblighi statutari in base a deliberazione della Direzione regionale. Contro tale delibera è ammesso ricorso alla stessa Direzione regionale entro 60 giorni della notifica.
2. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno alla Lega entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'associato che non versa i contributi associativi, dopo un anno solare, decade da socio. La decadenza è dichiarata dalla Direzione Regionale.
4. I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Lega.

Art. 5 - Sistema rappresentativo unitario

- 1. LegAutonomie Calabria sostiene, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei poteri locali. A tal fine promuove forme di coordinamento tra tutte le associazioni autonomistiche con l'obiettivo di dar vita ad un soggetto unitario confederato per la rappresentanza comune degli interessi delle autonomie locali.**

Art. 6 - Compiti

1. LegAutonomie Calabria per raggiungere i propri fini istituzionali:
 - a) rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organismi istituzionali e in ogni altra relazione istituzionale e con le altre Associazioni di rappresentanza degli Enti locali;
 - b) formula proposte, promuove iniziative pubbliche, convegnistiche, seminariali, espositive ed editoriali finalizzate alla pubblicazione della cultura autonomistica e delle esperienze istituzionali e gestionali di rilevante interesse per le autonomie locali;
 - c) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante partecipazione o convenzionamenti con società, relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Autonomie locali e allo stato nazionale;
 - d) promuove ed incoraggia iniziative per l'educazione alla cittadinanza e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.
2. Per la promozione ed il rinnovamento della cultura autonomistica, la Lega regionale può avvalersi delle pubblicazioni della Lega nazionale, della "Fondazione CalabriaAutonomie", delle proprie pubblicazioni, di ogni altro strumento editoriale, telematico e/o multimediale, divulgativo e di uffici studi.
3. La Lega regionale, per qualificare la funzione di servizio agli enti locali, utilizza anche società partecipate e/o della Lega medesima.

Art. 7 - *Pari opportunità*

1. LegAutonomie Calabria riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità. Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative.

CAPO II
Organi della Lega

Art. 8 - *Organi*

1. Sono organi di LegAutonomie Calabria:
 - a) il Congresso;
 - b) il Presidente;
 - c) la Direzione regionale;
 - d) Il Segretario

Art. 9 – Il Congresso

1. Il Congresso regionale è convocato dal Presidente in carica, ogni 5 anni.
2. Il Congresso è costituito dai rappresentanti di tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. Ogni associato partecipa al Congresso con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi.
4. Presidente del Congresso è il Presidente in carica della LegAutonomie Calabria. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o da un componente della Direzione regionale da lui delegato.
5. Il Congresso:
 - a) determina le linee generali dell'attività della Lega regionale;
 - b) provvede a deliberare per l'approvazione o la modifica dello Statuto;
 - c) elegge il Presidente scegliendolo tra un amministratore locale o regionale in carica;
 - d) elegge il segretario regionale.

Art. 10 – *Convocazione e validità del Congresso*

- La convocazione del Congresso è fatta mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare inviato agli associati almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. Del relativo ordine del giorno deve essere data notizia con un mese di anticipo rispetto alla data fissata.
- Il Congresso può essere convocato in via straordinaria per iniziativa della direzione regionale deliberato a maggioranza dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.
- Il Congresso è valido in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli associati. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, il Congresso è valido con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.
- Il Congresso, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 – *Il Presidente*

1. Il Presidente di LegAutonomie Calabria è eletto dal Congresso tra un amministratore locale o regionale in carica.
2. Il Presidente decade dalle sue funzioni nel caso della perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente Statuto.

3. Nei casi di cui al precedente comma le funzioni sono assunte dal Vice Presidente ovvero da un componente scelto tra i membri del Consiglio regionale. Il sostituto procede, entro sei mesi, alla convocazione del Congresso con le modalità stabilite dal presente Statuto.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega.
5. Presiede il Congresso e la Direzione regionale.
6. Effettua le nomine di rappresentanti della Lega nelle istituzioni, in Commissioni ed in enti e società esterne.
7. Per l'espletamento delle sue funzioni, quale organo di supporto, il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo generale e di rappresentanza della Lega, si serve dell'ufficio di Presidenza.
8. La Presidenza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene necessario con un preavviso di almeno tre giorni ed anche attraverso vie brevi.
9. L'ufficio di Presidenza, organo collegiale di indirizzo politico, è composto da:
 - il Presidente che la presiede;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Direttore;
 - cinque componenti di enti aderenti.
4. La Presidenza può invitare a partecipare alle proprie sedute con funzione consultiva anche membri al di fuori dei propri componenti.

Art. 12 – Il Segretario

1. Il Segretario regionale è organo di coordinamento tra le funzioni di indirizzo delle politiche dell'associazione e la struttura organizzativa.
2. Il Segretario regionale coordina le commissioni di lavoro e cura la realizzazione delle decisioni adottate attuando tutte le iniziative necessarie.
3. Il Segretario affianca il Direttore nella predisposizione dei dati del Bilancio di previsione e di quello consuntivo da sottoporre alla Direzione regionale.

Art. 13 – La Direzione regionale

La Direzione regionale rappresenta il Congresso.

Ad essa spetta, in armonia con le direttive fissate dal Congresso, definire le politiche della Lega regionale e le iniziative principali.

Oltre ai membri eletti dal Congresso fanno parte di diritto del Consiglio regionale:

- un rappresentante per ciascuna Provincia calabrese;
- un rappresentante dei Comuni capoluogo di provincia;
- un rappresentante di ciascuna Comunità montana aderente.

I Sindaci, i Presidenti di Provincia, delle Comunità Montane e delle ASL membri della Direzione, qualora fossero impossibilitati a partecipare alle riunioni dell'organo possono farsi rappresentare da persona appartenente allo stesso Ente appositamente delegata.

La Direzione regionale assume decisioni in ordine:

- a) alla predisposizione del programma annuale delle attività;
- b) ad approvare convenzioni con Enti, Associazioni, privati;
- c) alla partecipazione della Lega a società;
- d) alla costituzione di aree di lavoro e/o consulte in settori omogenei con il compito di elaborare approfondimenti, proposte, progetti ed indirizzi su materie specifiche nominandone i responsabili. Di tali organismi possono far parte anche tecnici esterni esperti.
- e) alla predisposizione e alla approvazione del bilancio di previsione entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce;
- f) all'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- g) alla ratifica di nuove adesioni collettive o individuali nonché alla deliberazione delle quote di adesione;
- h) di amministrare il fondo sociale della Lega;

6. Alla Direzione regionale spetta inoltre il compito:
 - di eleggere il Vice Presidente della Lega regionale tra un amministratore locale o regionale in carica;
 - di accettare eventuali donazioni.

La Direzione regionale è convocato almeno 2 volte all'anno dal Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Le riunioni della Direzione regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e su proposta di formale delibera con l'indicazione dei voti espressi. Le decisioni che riguardano questioni attinenti persone possono avvenire su richiesta, a scrutinio segreto.
10. Le vacanze che si verificano tra i membri della Direzione regionale per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte da cooptazione.

Art. 14 - Ineleggibilità e decadenza

1. I rappresentanti degli enti aderenti eletti negli organi collegiali che perdono il requisito di amministratori, decadono dalla carica e sono sostituiti dai nuovi rappresentanti.
2. La decadenza è dichiarata dalla Direzione regionale e comunicata all'interessato.

CAPO III

Organizzazione amministrativa

Art. 15 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile degli uffici e sovrintende al loro regolare funzionamento, cura l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi competenti coordinando a tal fine le attività degli uffici e le risorse assegnate.
2. E' il capo del personale dipendente e svolge le funzioni di Segretario nelle sedute degli organi della Lega.
1. Ad esso è altresì attribuita la gestione economica-finanziaria della Lega regionale attraverso:
 - a) la cura e preparazione di tutti gli atti amministrativi contabili;
 - b) la firma e la liquidazione delle spese ed i mandati di pagamento;
 - c) la tenuta dei rapporti con gli Istituti di Credito e/o con gli Enti presso i quali sono depositati fondi della Lega regionale.
3. Spetta al direttore fornire alla Direzione tutti gli elementi per la corretta formulazione dei bilanci.

Art. 16 - Uffici e personale

1. Per l'espletamento dei propri compiti la Lega regionale si avvale di propri uffici e personale dipendente nonché di personale esterno.
2. I rapporti con il personale esterno, singole persone o associazioni, sono regolate da apposite convenzioni.
3. La Lega per qualificare la funzione di servizio agli enti locali può avvalersi anche di consulenze esterne nonché di società partecipate e/o della Lega medesima.
4. La costituzione di società o la partecipazione in società deve essere preventivamente deliberata dalla Direzione regionale.

CAPO IV

Norme finanziarie

Art. 17 - Patrimonio e finanziamento

1. Il finanziamento della Lega è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi degli associati;

- b) da contributi volontari e straordinari;
- c) da proventi provenienti dalle attività di strutture collegate;
- d) da donazioni.

Art. 18 - Esercizio finanziario e contabilità

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 19 - Rimborsi

1. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed effettuate nell'interesse e su incarico di LegAutonomie Calabria.

Art. 20 - Indennità di funzione

1. Al Presidente al Vice Presidente viene riconosciuta una indennità di funzione mensile forfettaria determinata dalla Direzione regionale oltre al rimborso delle spese effettivamente effettuate per l'espletamento delle proprie attività.
2. La Direzione regionale può inoltre riconoscere, ai responsabili delle commissioni, la corresponsione di gettoni di presenza per l'attività di coordinamento delle aree di lavoro e il rimborso delle spese.

CAPO V
Regolamenti interni

Art. 21 - Regolamenti interni

1. Le norme del presente Statuto possono essere integrate da appositi Regolamenti interni approvati dalla Direzione regionale.

CAPO VI

Modifiche allo Statuto

Art. 22 - Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Congresso.

Art. 23 - Scioglimento di LegAutonomia Calabria

1. Lo scioglimento della Lega Autonomie Calabria è deliberato dal Congresso a maggioranza dei due terzi dei delegati del Congresso medesimo.
2. Il Congresso stabilisce la destinazione del patrimonio della Lega.

CAPO VII
Norme transitorie e finali

Art. 24 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Le norme del presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Congresso.
2. La Direzione regionale viene convocata entro sessanta giorni dalla sua elezione.